

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 15.6.2010, n° 12123 cronologico dell'Ufficiale Giudiziario di Udine ed iscritta al n° 3520/2010 R.A.C.C.



colu
per h.

17 GEN. 2011

Da

S.P.A.

con i proc. e dom. avv. ~~_____~~ e ~~_____~~, per procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

FALLIMENTO "~~_____~~" & C. S.A.S. E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO ~~_____~~"

con il proc. e dom. avv. ~~_____~~, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO OPPOSTO

effelt :
opponim e
d. i.

4

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 957/2010.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 17.1.2011 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parte opponente ha concluso come da atto di citazione in opposizione e parte convenuta opposta come da comparsa di costituzione e risposta. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

~~_____~~ s.p.a. ha promosso opposizione a decreto ingiuntivo contestando, nella sostanza, la sussistenza delle condizioni di legge per l'ammissibilità stessa del ricorso monitorio proposto dalla Curatela Fallimentare nei suoi confronti e della conseguente concessione del decreto ingiuntivo n. 957/2010 da parte del Tribunale di Udine. In particolare, parte opponente eccepisce il difetto di interesse in capo al Curatore ad agire in via monitoria poiché già in possesso degli estratti conto della Banca; la propria carenza di legittimazione passiva non essendo essa resistente l'Istituto di Credito con cui la fallita intratteneva rapporti di conto corrente; l'insussistenza di valida prova scritta a suffragio del ricorso e l'inammissibilità della procedura de qua onde ottenere la consegna di documenti, trattandosi, tra l'altro, di un'obbligazione di "facere" e non invece di "dare".

L'opposizione si appalesa infondata e va pertanto rigettata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela Fallimentare.

Sotto il primo aspetto, appare evidente l'interesse del Curatore, quale amministratore della fallita, a ricevere la consegna della documentazione relativa al contratto di prestito da quest'ultima stipulato con ~~_____~~ s.p.a.



(e non certo quella, distinta e diversa, nonché già in suo possesso, relativa al rapporto intercorso tra la fallita e l'Istituto di Credito).

Parimenti infondata, per le medesime considerazioni, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'opponente: la documentazione chiesta in via monitoria non è infatti, lo si ribadisce, quella relativa al rapporto intrattenuto dalla fallita con la Cassa di Risparmio, bensì quella afferente il contratto di prestito stipulato tra la fallita e ~~XXXX~~ s.p.a.

Sotto altro aspetto, la "prova scritta" idonea all'emissione del decreto ingiuntivo va individuata, secondo l'interpretazione oramai assolutamente consolidata in giurisprudenza, in "qualsiasi documentazione meritevole di fede quanto all'autenticità, benché priva dell'efficacia probatoria assoluta di cui agli artt. 2700 e 2701 c.c.": di talché in tale concetto vanno ricomprese anche le scritture private provenienti da terzi che conferiscano un grado di sicurezza "relativo" quanto alla fondatezza della pretesa. Nel caso di specie, indubbia risulta quindi l'idoneità dell'estratto del conto corrente intrattenuto dalla fallita con la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - estratto conto dal quale si evince una rimessa di euro 6.016,02 effettuata dalla fallita in favore di ~~XXXX~~ s.p.a. in data 8.5.2008 a titolo di "rimborso anticipato prestito" - a costituire "prova scritta" idonea all'emissione di decreto ingiuntivo. D'altronde, parte opponente non contesta affatto di avere concesso un prestito alla fallita, ma si rifiuta semplicemente di consegnare alla Curatela la documentazione relativa al contratto di prestito ed ai versamenti eseguiti per la restituzione della somma mutuata.

Da ultimo, l'art. 633 c.p.c. prevede espressamente l'ammissibilità del procedimento di ingiunzione onde ottenere la consegna di cosa mobile determinata qualora venga azionato un diritto di credito e non invece un diritto di proprietà e/o un diritto reale. La giurisprudenza più recente afferma che, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., con decreto ingiuntivo può essere ordinata la consegna di determinati documenti: nella specie, quelli relativi alla stipulazione di un contratto di investimento finanziario ed

9

alla sua esecuzione (cfr. Tribunale Bari 11.3.2003). Parimenti, è stato ritenuto che *“può essere oggetto di decreto ingiuntivo l'ordine impartito ad una banca diretto a far ottenere ad un curatore fallimentare copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'Istituto di Credito da un'impresa poi fallita”* (cfr. Tribunale Milano 21.6.1996). Infine, è stato ritenuto che *“è possibile ricorrere al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. al fine di ottenere la consegna di determinati documenti riferibili a diritti di credito, quali quelli previsti dall'art. 119 del D.Lgs n. 385/1993, posto che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi al suo contratto ha natura di diritto soggettivo di rango primario”* (cfr. Tribunale Varese 2.11.2009). Nell'ipotesi di specie, dunque, ove la sussistenza di un diritto soggettivo in capo alla Curatela fallimentare è desumibile dall'art. 119, comma IV, del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo cui *“il cliente ha diritto ad ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*, e ciò sia dall'Istituto di Credito che dall'intermediario finanziario, appare evidente la ammissibilità del ricorso monitorio proposto da parte convenuta opposta. Infatti, il contratto di prestito è stato stipulato dalla fallita con un vero e proprio intermediario finanziario, come si evince dalla visura camerale in atti, laddove l'oggetto sociale di ~~XXXXXX~~ s.p.a. viene individuato in *“attività finanziaria nei confronti del pubblico, in tutte le forme previste e disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative”*

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 957/2010.
- 2) Condanna ~~XXXXXX~~ s.p.a. al pagamento in favore della convenuta Curatela fallimentare delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00 di cui euro 0 per esborsi, oltre iva e cnap come per legge.

Così deciso in Udine, 17.1.2011

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

IL CANCELLIERE
Angetula Diello

Depositato in Cancelleria
17 GEN 2011

IL CANCELLIERE
Angetula Diello